

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1311]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 42ej [regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32015 R 1136**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 185 del 14.7.2015, pag. 6.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

